

# **Il Processo Amministrativo Telematico**

**Torino, 30 maggio 2018**

# **La notificazione degli atti alle Pubbliche Amministrazioni**

## **Il primo Elenco degli indirizzi**

- **Art. 11 del D.P.C.M. 31/10/2000**

# Art. 11 del D.P.C.M. 31/10/2000

## **Indice delle Amministrazioni Pubbliche e delle aree organizzative omogenee.**

1. Per facilitare la trasmissione dei documenti informatici tra le Amministrazioni è istituito l'**Indice delle Amministrazioni Pubbliche e delle aree organizzative omogenee**.

2. L'indice è destinato alla conservazione e alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 12, comma 1, del presente decreto relativi alle Pubbliche Amministrazioni di cui al decreto n. 29/1993 ed alle loro aree organizzative omogenee.

3. L'indice delle Amministrazioni di cui al comma 2 è **gestito da un sistema informatico accessibile tramite un sito internet** in grado di permettere la consultazione delle informazioni in esso contenute da parte delle Amministrazioni e di tutti i soggetti pubblici o privati anche secondo una modalità compatibile con il protocollo LDAP definito nella specifica pubblica RFC 1777 e successive modificazioni o integrazioni.

4. Il sistema informatico di cui al comma 3 assicura altresì la conservazione dei dati storici relativi alle variazioni intercorse nell'indice delle Amministrazioni e delle rispettive aree organizzative omogenee, onde consentire il corretto reperimento delle informazioni associate ad un documento protocollato anche a seguito delle variazioni intercorse nella struttura delle aree organizzative omogenee dell'Amministrazione mittente o destinataria del documento.

# Art. 16 co. 8 del D.L. n. 185/2008 conv. In L. n. 2/2009

Le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono **una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica** di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, che provvede alla **pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica**. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili



# La comunicazione con le PA inizia da qui.

Numero Verde  
**800 894 109**

Apri un ticket

Controlla un ticket aperto

Verifica browser

## Fatturazione elettronica



10-04-15

Dal 31 Marzo 2015 la fatturazione elettronica è un obbligo verso tutta la pubblica amministrazione. Se non sei ancora entrato a far parte dell'IPA, fallo subito e inserisci così tutti i dati richiesti sui servizi di fatturazione.

► LEGGI TUTTO

## In primo piano



26-03-18

Si informano i referenti dei Gestori di Pubblici Servizi che sono stati introdotte modifiche atte alla gestione degli Uffici e delle Aree Organizzative Omogenee: il D.L. 13/12/2017, n. 217, ha modificato l'articolo 47 del CAD, estendendo l'obbligo di inserire nell'IPA almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo, a tali Amministrazioni.

► ARCHIVIO NOTIZIE

## Amministrazioni più cliccate

- 1 Agenzia delle Entrate
- 2 Regione Lombardia
- 3 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- 4 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- 5 Ministero della Salute
- 6 Ministero dell'Interno
- 7 Ministero dell'Economia e delle Finanze
- 8 Ministero dello Sviluppo Economico

Sistemi di ricerca avanzata

# Art. 16-ter D.L. n. 179/2012

## **Publici elenchi per notificazioni e comunicazioni**

1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e **16, comma 12, del presente decreto**; dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia.

# Art. 16 co. 12 D.L. n. 179/2012

12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle Pubbliche Amministrazioni, le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della Giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Decreto-Legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 febbraio 2010, n. 24, **entro il 30 novembre 2014** l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. **L'elenco formato dal Ministero della Giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli Avvocati.**

CERCA

Vai

[Mappa del sito](#) | [Glossario](#)


Italiano - English

[Home](#)[Servizi](#)[Schede pratiche](#)[News](#)[Documenti](#)[Download](#)**Ultime News**

- 25/05/18 - Portale delle Vendite Pubbliche - Ripristino servizio verifica pagamento contributo di pubblicazione
- 25/05/18 - Portale delle Vendite Pubbliche - Interruzione servizio verifica pagamento contributo di pubblicazione
- 24/05/18 - Processo telematico - Aggiornamento Specifiche tecniche deposito atti e documentazione servizi web

[Tutte le news](#)**I piu' visti**

1. Consultazione pubblica dei registri
2. Punti di accesso
3. Uffici Giudiziari
4. Consultazioni
5. Strumenti per l'accesso all'area riservata del portale e per la consultazione

**Servizi****Servizi riservati**[Effettua Login](#)**Consultazione registri**

Informazioni sullo stato dei procedimenti e consultazione del fascicolo informatico.

**Consultazione registri Corte di Cassazione**

Consultazione registri Corte di Cassazione

**Registro Generale degli Indirizzi Elettronici**

Per conoscere l'indirizzo di posta elettronica certificata e il domicilio legale dei soggetti registrati. I professionisti ausiliari del giudice possono registrarsi, ai sensi dell'art 9 del provvedimento 18 luglio 2011, con un click sul codice fiscale che comparirà in alto nella pagina dopo l'operazione di Login.

**Registro PP.AA.**

Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche ai sensi del DL 179/2012 art 16, comma 12 - consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati -

**Pagamenti**

Pagare con strumenti telematici.

**Proc. Penali - Avvisi degli atti depositati in cancelleria**

Proc. Penali - Avvisi degli atti depositati in cancelleria

**Area Riservata Amministratori Giudiziari**

Area Riservata Amministratori Giudiziari

**Documenti**

Documenti normativi, tecnici e di approfondimento sul processo telematico.

[Tutti i documenti](#)**Download**

Applicazioni di utilità e oggetti software per l'interoperabilità.

[Tutti i download](#)

# Art. 16-ter D.L. n. 179/2012

## Publici elenchi per notificazioni e comunicazioni

1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e **16, comma 12**, del presente decreto; dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché' il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.

**1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alla Giustizia Amministrativa.**

# Art. 6–ter C.A.D. D.Lgs. N. 82/2005

## **Indice degli indirizzi delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi**

1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "**Indice degli indirizzi della Pubblica Amministrazione e dei gestori di pubblici servizi**", nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le Pubbliche Amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.

2. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle Amministrazioni Pubbliche.

3. Le Amministrazioni di cui al comma 1 aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

# Art. 16-ter D.L. n. 179/2012

## Publici elenchi per notificazioni e comunicazioni

1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli **6-bis**, **6-quater** e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo **16, comma 12**, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.

1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alla Giustizia Amministrativa.

# La Giurisprudenza

- **T.A.R. Catania, Sez. II, 04/12/2017, n. 2806**
- **C.G.A.S., 12/04/2018, n. 216**

# Art. 1 co. 1 lett. n.-ter) C.A.D. D.Lgs. N. 82/2005

n-ter) **domicilio digitale**: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS", valido ai fini delle **comunicazioni elettroniche aventi valore legale**;

# Art. 6–ter C.A.D. D.Lgs. N. 82/2005

## Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi

1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "**Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei gestori di pubblici servizi**", nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le Pubbliche Amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.

2. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle Amministrazioni pubbliche.

3. Le Amministrazioni di cui al comma 1 e i gestori di pubblici servizi aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

# Art. 139 c.p.c.

## **Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio**

[I]. Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

[II]. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

[III]. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

[IV]. Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.

[V]. Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.

[VI]. Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti.

# Art. 43 c.c.

## Domicilio e residenza.

[I]. Il **domicilio** di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la **sede principale dei suoi affari e interessi**.

[II]. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

# Art. 46 co. 1 c.c.

## Sede delle persone giuridiche.

[I]. Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal **domicilio**, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro **sede**.